

Deliberazione Nr. 19  
in data 30-04-2022



COPIA

**COMUNE DI FICAROLO**  
PROVINCIA DI ROVIGO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: RECEPIMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 E  
APPROVAZIONE TARIFFE DEFINITIVE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

Il SINDACO  
F.to Pigaiani Fabiano

IL V. SEGRETARIO COMUNALE  
F.F.  
F.to Bimbatti Rita

Copia conforme all'originale.  
Li 12-05-2022

**Il Responsabile Affari Generali**  
Riberto Emanuela

N. 445 Reg. Pubbl.

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

dal 12-05-2022

al 27-05-2022

Li 12-05-2022

Il V. SEGRETARIO F.F.  
F.to Bimbatti Rita

Il sottoscritto V. Segretario F.F., visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la suesesa deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Il V. SEGRETARIO F.F.  
F.to Bimbatti Rita

Il giorno **trenta** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventidue**, alle ore **10:00**, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei modi di legge, in sessione Ordinaria

Eseguito l'appello, risultano presenti alla discussione dell'argomento:

Pigaiani Fabiano	Presente
PARAMATTI AGOSTINO	Presente
GRECHI DEBORA	Presente
COTTICA CLARISSA	Assente
OTTOBONI GIOVANNA	Assente
LORENZONI MARCO	Assente
MIGLIARI ANTONELLA	Presente
PREVIATI GIANNI	Presente
BONFATTI EVELEEN	Presente
MONESI CINZIA	Presente
TURCHETTI MARIA STEFANIA	Presente

Presenti 8  
Assenti 3

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Pigaiani Fabiano nella sua qualità di SINDACO

- Assiste la Dr.ssa Bimbatti Rita nella sua qualità di Vice Segretario F.F.

- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.

GRECHI DEBORA

PREVIATI GIANNI

TURCHETTI MARIA STEFANIA

- Partecipano gli Assessori esterni Sigg.:

**Oggetto:** RECEPIMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE DEFINITIVE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

Il Sindaco relaziona e informa che ci sarà un aumento delle tariffe del 4% circa rispetto all'anno precedente dovuto ai costi di Ecoambiente; parla poi dell'abbattimento previsto per le tariffe delle utenze non domestiche per circa 8.000,00 – 9.000,00 euro;

Interviene il Consigliere Monesi Cinzia chiedendo chiarimenti sull'applicazione delle riduzioni;

Il Sindaco risponde in merito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l'art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione di rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 51 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della*

*trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti*" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

**RICHIAMATE** le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

**RICHIAMATA** la determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

**VISTA** la delibera ARERA n. 15/2022/R/rif, ad oggetto "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF);

**VISTO** in particolare l'art. 7 della citata deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021, il quale, in merito alla procedura di approvazione del PEF, dispone quanto segue:

*"7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*

*7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025,*

*secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.*

7.3 *Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*

- a) *una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
- c) *eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.*

7.4 *Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.*

7.5 *Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:*

- a) *la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;*
- b) *con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".*

7.6 *La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:*

- a) *da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;*
- b) *da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.*

7.7 *L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.*

7.8 *Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.";*

**DATO ATTO** che le citate delibere dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

**PRESO ATTO CHE** l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

**DATO ATTO** che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Ficarolo, risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato "Consiglio di Bacino Rovigo";

**VISTO** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

**VISTO** il D.L. "Milleproroghe", convertito in L. n. 15/2022, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; lo stesso D.L. "Milleproroghe" dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali riferito al triennio 2022-2024;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2022 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) ed il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 24/03/2022 con la quale sono state confermate in via provvisoria per l'anno 2022 le tariffe 2021;
- il Regolamento Comunale per disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 15/09/2020;

**VISTO** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, acquisito agli atti, predisposto ai sensi delle citate deliberazioni dell'ARERA e approvato dal Consiglio di Bacino Rovigo con delibera assembleare n. 10 del 19-04-2022, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti, da cui risulta, per il Comune di Ficarolo:

- per l'anno 2022 un costo complessivo di € 443.610,00
- per l'anno 2023 un costo complessivo di € 404.968,00
- per l'anno 2024 un costo complessivo di € 410.836,00
- per l'anno 2025 un costo complessivo di € 416.789,00

**DATO ATTO** che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

**VISTO** il prospetto allegato recante l'elaborazione delle tariffe definitive per l'anno 2022;

**DATO ATTO** che il Decreto Sostegni ter, all'articolo 12 "Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021" prevede: *"1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate"*;

**DATO ATTO** che il Fondo agevolazioni Tari ex art. 6 Dl n. 73/2021 prevedeva a favore del Comune di Ficarolo il ristoro specifico di spesa per € 20.008,00, dei quali nell'anno 2021 ne sono

stati effettivamente utilizzati 10.881,52 per concedere agevolazioni Covid sulla tassa rifiuti alle utenze non domestiche e che, pertanto, residuano € 9.126,62 (parte avanzo vincolato 2021) da poter essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate;

**ATTESO CHE**, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno intervenire per fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel pagamento dei tributi locali determinata dal blocco delle attività derivante dall'emergenza sanitaria Covid, con l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle utenze non domestiche assoggettate al pagamento dei tributi locali, in questo periodo di grave crisi economica, da applicarsi in sede di elaborazione del ruolo TARI 2022;

**DATO ATTO** pertanto che l'Amministrazione intende concedere una agevolazione sulle tariffe da applicarsi alle utenze non domestiche pari al 24%, da finanziarsi con l'avanzo vincolato di cui sopra;

**RITENUTO** inoltre di valutare successivamente, nel rispetto dei limiti delle risorse proprie di bilancio, l'introduzione di eventuali ulteriori agevolazioni a favore delle utenze domestiche ai sensi dell'art. 660 della L. n. 147 del 2013;

**RITENUTO** per quanto sopra di recepire il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**RITENUTO** di apportare al bilancio di previsione 2022-2024 le necessarie variazioni di entrata e spesa per adeguarle al Piano economico finanziario definitivo e alle suddette modalità di finanziamento;

**VISTI** gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione sopra citata;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione e sulla contestuale variazione di bilancio;  
Con voti n. 5 favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri: Eveleen Bonfatti; Cinzia Monesi; Maria Stefania Turchetti) espressi in forma palese, astenuti Consiglieri n. \_\_\_\_  
(\_\_\_\_==\_\_\_\_\_),

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di recepire il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo di regolazione 2022-2025, approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito con

deliberazione n. 10 del 19-04-2022 e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, e i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di approvare le tariffe definitive della Tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2022 come da prospetto allegato "Tariffe TARI 2022";

4. Di approvare la variazione al bilancio di previsione 2022-2024 (variazione n. 1) come riportata nei prospetti contabili allegati in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, dando atto che la stessa non altera gli equilibri di bilancio;

5. Di dare atto che il Piano economico finanziario relativo al periodo 2022-2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'art. 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;

7. Di dare atto che alle TARIFFE TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rovigo, nella misura del 5%;

8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;

Con separata votazione palese avente il seguente esito favorevoli n. 5 e n. 3 contrari (Consiglieri: Eveleen Bonfatti; Cinzia Monesi; Maria Stefania Turchetti) il Consiglio Comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente decisione.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**(art. 49 comma 1 D.Lgs n. 267/18.08.2000)**

**Oggetto:** RECEPIMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE DEFINITIVE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

**A) REGOLARITÀ TECNICA**

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento in oggetto e si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:

*Favorevole*

Il Responsabile dell'Area  
F.to Bimbatti Rita

**A) REGOLARITÀ CONTABILE**

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento in oggetto e si esprime in ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere:

*Favorevole*

Il Responsabile dell'Area  
F.to Bimbatti Rita